



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Mancata risposta all'interrogatorio formale: libera valutazione insieme agli altri elementi probatori

In tema di prove, l'art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'[interrogatorio formale](#), per quanto ingiustificata, l'effetto della [confessione](#), ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova; la mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori.

NDR: in tal senso: [Cass. 17719/2014](#).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.10.2020, n. 21006

...omissis...

Rilevato

omissis e il figlio omissis, costituitosi in proprio una volta raggiunta la maggiore età, convennero in giudizio omissis e la omissis Assicurazioni s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale, durante il quale la moto, condotta da omissis e di proprietà della omissis, si scontrò con il veicolo guidato da omissis.

Si costituì in giudizio la compagnia assicurativa, addebitando la responsabilità dell'evento a omissis per avere, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, egli impegnato l'incrocio con il semaforo rosso.

Il Tribunale Civile di Siracusa, con sentenza n. 1710/2013, dato il contrasto insormontabile tra le testimonianze circa la dinamica dell'incidente, statuí un concorso di colpa tra le parti nella causazione del sinistro stradale in applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, condannando i convenuti al risarcimento dei danni pari a Euro 94.218,52.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 524/2018, pubblicata il 07/03/2018, ha respinto l'appello proposto da omissis per la riforma della sentenza di prima cure. L'appellante lamentava una erronea ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado, ritenendo le disposizioni dei testi citati da parte convenuta contraddittorie. Riteneva inoltre che l'insieme degli elementi probatori, tra cui la mancata comparizione di omissis all'interrogatorio formale a lui deferito, doveva condurre all'accertamento della responsabilità esclusiva in capo a quest'ultimo.

La Corte ha ritenuto la sentenza di primo grado corretta, giudicando non superata la presunzione di concorso di colpa di cui all' art. 2054 c.c., comma 2, dato il forte contrasto delle deposizioni testimoniali.

Avverso tale decisione omissis propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Considerato

Con i primi due motivi il ricorrente lamenta la "violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c." e la "nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all'assenza di motivazione a sostegno dell'omessa valutazione dell'assenza del convenuto Sig. omissis all'interrogatorio formale". La Corte di Appello avrebbe errato nel non prendere in considerazione, quale elemento decisivo ai fini della decisione, la sottrazione all'interrogatorio formale del omissis.

I motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili, lamentando un vizio di motivazione che cela una richiesta di rivalutazione probatoria.

Oltre a non cogliere la ratio decidendi della pronuncia oggetto di impugnazione, avendo la Corte d'Appello concordato con il giudice di prima cure nel ritenere le prove testimoniali del tutto contrastanti, elemento bastevole ai fini del non superamento della presunzione di pari concorso nei casi in cui sia impossibile una appagante precisa ricostruzione della dinamica, lo è anche per un secondo aspetto.

La Corte di cassazione ha più volte evidenziato come, in tema di prove, l'art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova la mancata comparizione non comporta una automatica confessione ma ha valore di prova liberamente valutabile insieme agli altri elementi probatori (Cass. n. 17719/2014).

La valutazione delle prove rientra nel sindacato esclusivo del giudice di merito e non è soggetta al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie la Corte d'appello ha correttamente argomentato le premesse di fatto ad essa sottoposte, tramite un'analisi esaustiva e dettagliata delle deposizioni testimoniali, da cui non è possibile inferire una chiara dinamica del sinistro.

Con il terzo e quarto motivo il ricorrente lamenta la "violazione dell'art. 252 c.p.c.," e "la nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all'assenza di motivazione a sostegno dell'omessa valutazione circa l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi Sigg. omissis ". Si duole della omessa valutazione di inattendibilità relativa ai testi ora richiamati.

I motivi congiuntamente esaminabili sono inammissibili.

La censura così come formulata dal ricorrente è diretta ad ottenere una rivalutazione degli elementi probatori, oltrepassando in questo modo i limiti del sindacato di legittimità. Difatti, la richiesta del ricorrente è volta a ottenere una diversa valutazione in merito alle deposizioni rese da testi, sotto il profilo della attendibilità di questi e quindi della valenza probatoria di quelle. Questa è una attività che rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito, libero sia nell'apprezzamento di quanto depresso dai testimoni sia nella valutazione circa la loro attendibilità.

Il giudice del merito ha effettuato una complessiva valutazione degli elementi istruttori, che non necessita di puntuale od analitica confutazione di ciascuno. Inoltre la mancata considerazione della non comparizione all'interrogatorio sarebbe di per sé sola irrilevante.

Pertanto la motivazione è scevra da quei soli gravi vizi giuridico-formali ormai rilevanti dopo la novella dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ed in quanto tale non suscettibile di censure. L'indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

